

IVA

Importazione di beni oggetto di più vendite successive

di **Marco Peirola**

Nelle operazioni con l'estero può verificarsi l'ipotesi in cui l'impresa provvede all'importazione in Italia di merce di provenienza extracomunitaria, a sua volta **acquistata da un'impresa con sede in altro Stato membro** dell'Unione europea.

L'art. 218 del Reg. CEE n. 2454/1993 dispone che alla **dichiarazione in dogana** per l'immissione in libera pratica (modello DAU-IMP) occorre **allegare la fattura** sulla cui base è dichiarato il **valore in dogana delle merci importate**.

In applicazione dell'art. 181 del citato Regolamento, la fattura deve essere presentata:

- da una persona residente nel territorio doganale dell'Unione europea;
- anche qualora sia intestata ad una persona residente in uno Stato membro **diverso** da quello in cui il valore in dogana viene dichiarato.

Qualora sia necessario determinare il valore in dogana, la dichiarazione doganale effettuata per le merci importate è accompagnata da una dichiarazione degli elementi relativi al valore in dogana (**dichiarazione del valore**) compilata sul modello DV1 (art. 178 del Regolamento).

In via generale, le Autorità doganali determinano il **valore in dogana** delle merci importate in base al **metodo del valore di transazione**. La base imponibile dei dazi è, infatti, rappresentata dal valore di transazione, cioè dal **prezzo effettivamente pagato o da pagare** per le merci quando siano **vendute per l'esportazione a destinazione del territorio doganale comunitario** (art. 29, par. 1, del Reg. CEE n. 2913/1992 – Codice doganale comunitario).

La **fattura** è, quindi, il documento dal quale è possibile desumere il suddetto valore, che assume rilevanza anche ai fini del calcolo dell'IVA all'importazione, posto che l'art. 69, comma 1, del D.P.R. n. 633/1972 prevede che "l'imposta è commisurata (...) al valore dei beni importati **determinato ai sensi delle disposizioni in materia doganale (...)**".

Si ricorda che, per determinare il valore in dogana delle merci importate, al prezzo effettivamente pagato o da pagare occorre:

- **aggiungere** alcuni elementi, quali le commissioni e le spese di mediazione, escluse le commissioni di acquisto, il costo dei contenitori e dell'imballaggio, le *royalties* che

l'acquirente è tenuto a pagare come condizione della vendita, ecc. (art. 32 del Codice);

- **dedurre**, tra le altre, le spese di trasporto delle merci dopo il loro arrivo nel luogo d'introduzione nel territorio doganale comunitario, nonché le spese relative a lavori di costruzione, installazione, montaggio, manutenzione o assistenza tecnica iniziati dopo l'importazione, sulle merci importate (art. 33 del Codice).

Come anticipato, il valore di transazione è il **prezzo effettivamente pagato o da pagare** per le merci quando siano **vendute per l'esportazione a destinazione del territorio doganale comunitario**.

Di regola, le merci oggetto di vendita che siano dichiarate per l'immissione in libera pratica si **presumono** vendute per l'esportazione a destinazione del territorio doganale comunitario (art. 147, par. 1, del Regolamento).

Nel caso in esame, relativo all'ipotesi di effettuazione di **più vendite successive prima della dichiarazione in dogana**, l'art. 147, par. 1, del Regolamento precisa che tale presunzione vale solo:

- nei confronti dell'**ultima vendita** sulla cui base le merci sono state introdotte nel territorio doganale comunitario, ovvero
- nei confronti di una vendita nel territorio doganale comunitario **anteriore** all'immissione in libera pratica delle merci.

Per il calcolo del solo **dazio doganale**, l'operatore può tuttavia assumere il **prezzo relativo ad una vendita precedente**, purché sia in grado di **dimostrare** che la stessa è stata conclusa ai fini dell'esportazione verso il territorio doganale comunitario.

In pratica, l'importatore può richiedere l'applicazione del dazio in funzione dell'importo indicato nella **fattura di "prima vendita"** (*first sale price*), generalmente inferiore rispetto a quello riportato sulla seconda fattura, a condizione che sia in grado di esibire – in sede di importazione – la prima fattura. Per contro, ai fini del calcolo dell'IVA all'importazione, occorre in ogni caso presentare la **seconda fattura**.

In definitiva, l'impresa italiana, in qualità di importatore:

- per il **calcolo del dazio**, assumerà come valore doganale il prezzo di vendita praticato dal fornitore extracomunitario al rivenditore comunitario;
- per il **calcolo dell'IVA all'importazione**, assumerà come valore doganale il prezzo dell'ultima vendita, cioè quello praticato, nei suoi confronti, dal rivenditore comunitario.

Ai fini della compilazione del **modello DAU-IMP**, è stato chiarito che, nella **casella 47** (calcolo delle imposizioni), occorre indicare (circolare dell'Agenzia delle Dogane 11 dicembre 2006, n. 45):

- per l'IVA all'importazione, il codice **405**;
- per il dazio, il codice **A00**.